



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali



Sistema Regionale SUAP della Calabria

PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE SULL'UTILIZZO DELLA NUOVA MODULISTICA UNIFICATA NAZIONALE

1. Premessa

Le novità introdotte dai decreti attuativi della Legge Madia (D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222) mirano a rendere più semplice la vita dei cittadini e delle imprese che devono rivolgersi alle amministrazioni pubbliche. In particolare prevedono:

- certezza sulle regole da seguire per avviare un'attività e sui regimi ad essa applicabili;
- tempi certi;
- modulistica unificata a livello nazionale;
- un unico sportello a cui rivolgersi;
- l'amministrazione che chiede "una volta sola".

Si tratta di **un pacchetto di misure di semplificazione che:**

- attuano i principi di **liberalizzazione e di semplificazione**;
- rafforzano, sviluppano e assicurano effettività a disposizioni già presenti nel nostro ordinamento (in materia di SCIA, silenzio assenso e sportello unico), **stabilendo tempi certi, decisioni sicure e responsabilità definite**.

Il decreto legislativo n. 222 del 2016 riporta, nella tabella A, la ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente. Sono individuati, così, e uniformati su tutto il territorio nazionale, i regimi amministrativi applicabili.

Con l'accordo tra Governo, Regioni ed enti locali siglato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, è stata raggiunta l'intesa su moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilate.

L'accordo è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017.

Con l'adozione dei moduli unici nazionali i cittadini e le imprese che vogliono avviare un'attività commerciale o realizzare interventi edilizi, avranno tempi e regole certi e una riduzione dei costi e degli adempimenti, con una modulistica più semplice e valida su tutto il territorio nazionale.

La Regione Calabria, in anticipo sui tempi stabiliti, con la Delibera di Giunta Regionale n. 239/2017 del 12 giugno 2017, ha preso dell'Accordo sancito in Conferenza unificata ed ha demandato ai Dipartimenti competenti la procedura per l'adozione formale dei moduli unici nazionali.

Il Dirigente generale del Dipartimento Sviluppo economico con Decreto n. 6352 del 16 giugno 2017, ha adottato la modulistica unificata integrata con i riferimenti alla legislazione e alla normativa



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

regionale, demandando al SURAP, per i Comuni aderenti, l'inserimento della stessa nel portale regionale www.calabriasuap.it.

Dal 1 luglio 2017 tutti i SUAP e i SUE dei Comuni della Regione Calabria sono obbligati a far utilizzare esclusivamente i nuovi moduli unificati nazionali.

Il 3 Luglio 2017 il Decreto e i moduli sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

L'obbligo di pubblicazione della modulistica unificata sul proprio sito istituzionale – stabilito dal D.lgs 222/2016 – per i Comuni che aderiscono a CalabriaSUAP (con esclusivo con riferimento ai procedimenti riguardanti le attività produttive e gli Sportelli Unici per le attività produttive), viene assolto attraverso l'inserimento sul sito del Comune del link di rinvio alla stessa piattaforma telematica www.calabriasuap.it.

Per le procedure di edilizia privata, ciascun Comune ha l'obbligo di pubblicare i nuovi moduli unificati destinati alle procedure edilizie sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata allo Sportello Unico Edilizia, indicando le modalità di trasmissione delle pratiche di edilizia privata.

Con successivi accordi o, per le materie di competenza statale, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, verranno adottati i moduli per le altre attività/procedimenti indicati nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 222 del 2016. Inoltre, i moduli già adottati potranno essere, ove necessario, aggiornati.

Per i dati che devono essere specificati a livello locale, quali ad esempio la misura e le modalità di pagamento degli oneri, dei diritti, etc. oppure, per le attività per le quali ancora non è stata adottata la modulistica unificata a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l'elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione (questo ultimo obbligo viene già assolto attraverso la piattaforma Calabriasuap per i Comuni aderenti al portale regionale).

Come previsto dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 222 del 2016, le Regioni ed i comuni possono integrare la modulistica standardizzata unificata con le attività che non sono state espressamente individuate dalla Tabella A, in quanto riconducibili a fattispecie di competenza regionale ovvero a specificità territoriali.

Resta, comunque, ferma la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di prevedere maggiori livelli di semplificazione nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, secondo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 222 del 2016.

A tale proposito, si rammenta che la Regione Calabria ha previsto un regime amministrativo maggiormente semplificato, rispetto a quello nazionale, per le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, che sono soggette, sulla base della DGR n. 433 del 20 novembre 2013, alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e non al procedimento autorizzatorio.



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

2. Le novità introdotte con l'adozione della modulistica unificata nazionale e le nuove disposizioni normative in tema di Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Le novità più importanti introdotte dai recenti dispositivi legislativi prevedono che:

- non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da prassi amministrative, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali – o gli estremi della stessa - per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva. Di conseguenza anche la documentazione da allegare alle pratiche è, esclusivamente, quella prevista dalla normativa;
- nella modulistica commerciale il linguaggio è stato semplificato, utilizzando il più possibile termini di uso comune, più comprensibili per chi deve compilare e firmare le dichiarazioni. Così, ad esempio, quello che prima era “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” è diventato, più semplicemente, un bar o un ristorante.
- sono state eliminate tutte le espressioni del tipo “ai sensi della legge” (i riferimenti normativi si trovano solo in nota o tra parentesi). E' stato esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla legge laddove erano previste formule del tipo “dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. X della legge XX”, che rendevano difficilmente conoscibile per l'impresa il contenuto della dichiarazione da sottoscrivere;
- è vietata la richiesta d'informazioni e di documenti diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata o comunque pubblicati sul sito. L'amministrazione può chiedere all'interessato integrazioni documentali solo nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 126 del 2016). La richiesta d'integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma, d.lgs. n. 126 del 2016);
- le comunicazioni di subingresso e di cessazione di attività vengono effettuate mediante l'utilizzo di moduli unici generali validi per tutte le tipologie di attività.

È stato, inoltre, ribadito il divieto di richiedere documenti o informazioni in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 126 del 2016).

3. La SCIA Unica

Il nuovo art. 19-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dal decreto n. 126 del 2016 “concentrazione dei regimi amministrativi” disciplina la **SCIA unica**. In tutti i casi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello unico.

L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività.

Le amministrazioni interessate trasmettono all'amministrazione procedente, almeno **cinque giorni prima** della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis e **cioè entro 55 giorni dalla**



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

data di presentazione della segnalazione o **entro 25 giorni nel caso dell'edilizia**, eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di richiesta di conformazione, sospensione o divieto di prosecuzione dell'attività.

Lo sportello unico, nel termine di 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) dal ricevimento della segnalazione, qualora abbia ricevuto dall'amministrazione interessata le proposte indicate sopra, **adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, ovvero di richiesta di conformazione o di sospensione.**

4. La SCIA condizionata

Nei casi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA, siano necessari altri atti di assenso, e cioè la SCIA sia **condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altri uffici e amministrazioni**, l'interessato presenta la relativa istanza allo sportello unico, che rilascia la ricevuta prevista dall'articolo 18-*bis*. In questi casi, il termine di 5 giorni per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data della presentazione dell'istanza allo sportello unico.

L'avvio dell'attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

La pratica di SCIA condizionata è soggetta al versamento dell'imposta di bollo da parte dell'azienda.

5. L'edilizia

Il decreto n. 222 del 2016 reca importanti modifiche alla disciplina del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia) e semplifica il quadro dei titoli abilitativi in edilizia. In particolare:

- **viene eliminata la comunicazione di inizio lavori (CIL).** Per quanto le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, permane l'obbligo di una previa comunicazione dell'avvio dei lavori al Comune;
- **vengono individuati analiticamente gli interventi che richiedono la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività** attraverso la modifica dell'art. 22 del Testo Unico edilizia (la previgente disciplina prevedeva infatti per la SCIA una clausola residuale);
- **la CILA diventa il titolo abilitativo "residuale":** è prevista la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi che non ricadono tra quelli soggetti a permesso di costruire o a SCIA e che non rientrano nell'attività edilizia libera.
- **il certificato di agibilità viene sostituito da una SCIA:** la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestate mediante la presentazione di una SCIA allo sportello unico. Le Regioni disciplinano le modalità per effettuazione dei controlli, anche a campione e attraverso sopralluoghi in loco.
- **viene eliminato il parere dell'ASL (c.d. parere igienico-sanitario):** la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie viene sempre asseverata dal tecnico.



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

6. Le modifiche del sistema informativo regionale CalabriaSUAP

A seguito dell'adozione della modulistica unificata nazionale sono disponibili sul portale regionale i seguenti nuovi moduli unici:

per il settore commercio e artigianato

- E3.01 SCIA Acconciatore Estetista
- E5.02 Autorizzazione Medie Grandi Strutture di Vendita
- E11.02 Autorizzazione Somministrazione zone tutelate
- E7.01 SCIA Esercizio di vicinato
- E7.02 SCIA Vendita per corrispondenza e commercio elettronico
- E7.03 SCIA Apparecchi automatici
- E7.04 SCIA Vendita al domicilio dei consumatori
- E7.10 SCIA Spacci interni
- E11.01 SCIA Somministrazione zone non tutelate
- E11.03 SCIA Somministrazione temporanea
- B4.01 Notifica Sanitaria unificata.

per le procedure edilizie:

- A2.01 SCIA Edilizia
- A2.05 SCIA Edilizia alternativa al Permesso di costruire
- A9.01 Comunicazione Fine Lavori
- A9.02 Segnalazione Certificata di agibilità
- A10.01 Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
- A11.01 Comunicazione Inizio Lavori

E' stato, altresì, aggiornato il modulo DUAP Regione Calabria e sono stati inseriti i due nuovi moduli unici utilizzabili per le comunicazioni relative al subingresso ed alla cessazione di tutte le attività.

Inoltre, per consentire l'adeguata identificazione delle nuove tipologie di regime amministrativi identificati dal D.lgs 222/2016 (Comunicazione, scia condizionata, ecc.), il sistema regionale è stato adeguato, aggiungendo tra le tipologie di iter procedimentale anche la **Comunicazione** e la **SCIA Condizionata**, che si aggiungono a Procedimento automatizzato (solo SCIA o SCIA Unica), Procedimento ordinario e Procedimento ordinario in conferenza di servizi.

Infine, sulla base dei nuovi livelli di informazione ed adempimenti richiesti alle aziende sono state riviste le schede descrittive delle attività per le quali sono stati adottati i moduli unici nazionali e sono stati configurati i procedimenti relativi a:

- SCIA Vendita in Spacci interni;
- Autorizzazione Somministrazione in zone tutelate;
- SCIA Somministrazione temporanea

Per le procedure edilizie sono state configurate i nuovi procedimenti relativi a:

- SCIA alternativa al permesso di costruire
- SCIA agibilità



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

Di seguito l'elenco dettagliato dei procedimenti aggiornati e di quelli di nuovo inserimento.

Sono stati aggiornati i seguenti macroprocedimenti:

- Acconciatore;
- Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande;
- Esercizio di Vicinato;
- Estetista;
- Grandi Strutture di Vendita;
- Medie strutture di vendita;
- Vendita a mezzo di apparecchi automatici;
- Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (commercio elettronico);
- Vendita presso il domicilio del consumatore.

Sono stati creati i seguenti macroprocedimenti:

- Somministrazione alimenti e bevande temporanea
- Commercio al dettaglio in spacci interni

Sono stati aggiornati i seguenti endoprocedimenti:

- Verifiche connesse all'agibilità e conformità edilizio-urbanistica (solo cambio denominazione)
- Autorizzazione questure per commercio oggetto preziosi (solo cambio denominazione)
- SCIA edilizia
- CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
- CIL - Comunicazione Inizio Lavori
- Notifica ai fini della Registrazione Sanitaria

Sono stati creati i seguenti endoprocedimenti

- Autorizzazione per le insegne di esercizio
- Verifiche connesse alla scia per insegna di esercizio
- Comunicazione vendita alcolici
- Segnalazione Certificata di Agibilità (con relative deroghe comunali)
- Scia edilizia alternativa al permesso di costruire
- Comunicazione fine lavori

Sono stati disabilitati i seguenti modelli

- E7.09 SCIA vendita usato antico
- Autovidimazione registro
- E5.01 Autorizzazione MSV/GSV
- B4.02 Scia sanitaria modifica significativa
- B4.03 Scia sanitaria cessazione
- B4.04 Schema relazione tecnica - settore alimentare



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

7. Disposizioni transitorie

Per le attività imprenditoriali per le quali non sono ancora stati redatti ed adottati i moduli unificati nazionali, e fino all'adozione degli stessi, dovranno essere utilizzati i moduli già inseriti sul portale regionale.

Per le comunicazioni di subingresso e cessazione attività, potranno essere utilizzati i riquadri già presenti in ciascun modulo di SCIA oppure i moduli unici generici di nuova predisposizione.